



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

Avviso pubblico

Assegnazione di risorse destinate alle istituzioni di formazione superiore e di ricerca per iniziative a sostegno di studenti, ricercatori e docenti di nazionalità ucraina e afghana

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 6 del 9 gennaio 2020), recante “*Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca*”, convertito, con modificazioni, con legge del 5 marzo 2020, n. 12;
- VISTI** il D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 309 del 14 dicembre 2020), recante “*il Regolamento di Organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca*” ed il D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 165 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 del 14 dicembre 2020), recante il “*Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’università e della ricerca*”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 19 febbraio 2021, n. 224 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 74 del 26 marzo 2021), recante “*Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’università e della ricerca*”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 9 aprile 2021, n. 9, con il quale la Dott.ssa Silvia Nardelli è stata nominata Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero;
- VISTO** il D.P.C.M. 12 agosto 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al Dott. Gianluigi Consoli l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale dell’internazionalizzazione e della comunicazione nell’ambito del Ministero dell’università e della ricerca;
- VISTA** la legge 29 luglio 1991, n. 243, recante “*Università non statali legalmente riconosciute*”;
- VISTA** la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante “*Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*”;



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

- VISTO** il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante “*Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124*”;
- VISTO** il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante “*Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina*”, in vigore dal 28 febbraio 2022, in particolare l’articolo 4 recante misure di sostegno per studenti, ricercatori e docenti ucraini, decreto del quale la legge 5 aprile 2022, n. 28, ha disposto l’abrogazione, facendo salvi gli atti e i provvedimenti adottati e gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dello stesso;
- VISTO** il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante “*Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina*”, convertito, con modificazioni, con la citata legge 5 aprile 2022, n. 28;
- VISTO** in particolare l’articolo 5-quinquies del citato decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, come inserito in sede di conversione, che stabilisce: “*1. Al fine di promuovere iniziative di sostegno in favore degli studenti di nazionalità ucraina iscritti, ovvero aderenti al programma Erasmus, presso le università, anche non statali, legalmente riconosciute, ammesse al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché dei dottorandi, dei ricercatori e dei professori di nazionalità ucraina che partecipano, a qualsiasi titolo, alle attività delle predette università, e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica o degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, un apposito fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2022. Il fondo di cui al primo periodo è destinato, per le iniziative ivi indicate, anche in favore dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall’articolo 5-quater del presente decreto, nonché dei soggetti ai quali, in conseguenza della crisi politica e militare in atto in Ucraina, sia stata concessa la protezione internazionale, anche temporanea. Con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, sono definite la ripartizione tra le università, le istituzioni e gli enti di cui al primo periodo nonché le modalità di utilizzazione delle risorse di cui al primo periodo, anche attraverso la previsione di borse di studio ovvero di altri strumenti e servizi di diritto allo studio.*”
- VISTO** altresì l’articolo 5-quater del citato decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, come inserito in sede di conversione, che, al comma 6, nel modificare il comma 390



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 234, ha previsto che le misure di accoglienza siano estese ai *richiedenti asilo* e alle *persone in fuga dalle crisi politiche e militari in atto in Afghanistan e in Ucraina*;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 2 maggio 2022, n. 369 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 171 del 23 luglio 2022);

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca 2 maggio 2022, n. 369, stabilendo le modalità di presentazione delle domande e di assegnazione delle risorse del fondo di cui al citato articolo 5-quinquies;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo Unico in materia di documentazione amministrativa*";

VISTA la disponibilità del capitolo 1700/PG1 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca per l'esercizio finanziario 2022;

DECRETA

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Avviso, al fine di dare attuazione al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 2 maggio 2022, n. 369, definisce le modalità di presentazione delle domande e di assegnazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 5-quinquies, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, con legge 5 aprile 2022, n. 28, contribuendo al finanziamento di misure a sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti di nazionalità ucraina e afghana;
2. A valere sulle risorse del fondo ivi previsto, sono ammesse al contributo le seguenti iniziative:
 - a) borse di studio per dottorandi o per studenti, iscritti a corsi di dottorato o di laurea, presso università italiane, anche telematiche, legalmente riconosciute, o presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

- b) contratti da ricercatore;
 - c) contratti da *visiting professor*;
 - d) misure di sostegno di studenti del programma Erasmus+.
3. Le iniziative di cui al precedente comma devono essere attivate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.

Articolo 2

Dotazione finanziaria

1. Ai sensi del citato articolo 5-quinquies, la dotazione finanziaria del fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è pari a 1.000.000,00 € (unmilione/00) per l'anno 2022. Il fondo è assegnato a valere sul capitolo 1700/PG1 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'esercizio finanziario 2022.
2. Il cofinanziamento è corrispondente ad una percentuale dei costi sostenuti per ciascuna persona per una durata massima di un anno e pari, al massimo, al:
 - a) 40% per le borse di studio, incluse le misure in favore degli studenti fruitori del programma Erasmus+;
 - b) 30% per contratti stipulati con ricercatori;
 - c) 20% per contratti stipulati con *visiting professors*.

Articolo 3

Soggetti ammessi alla presentazione della domanda

1. Sono ammessi alla presentazione della domanda di cofinanziamento i soggetti di seguito indicati:
 - a) le università e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, legalmente riconosciute, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale e le università telematiche;
 - b) gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;
 - c) le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Articolo 4

Iniziative finanziabili

1. Al fine di accedere al finanziamento, le iniziative di cui all'articolo 1, comma 2 devono essere rivolte a persone rientranti in una delle seguenti categorie:



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

- a) studenti di nazionalità ucraina iscritti, ovvero aderenti al programma Erasmus+, presso le università, anche non statali, legalmente riconosciute, ammesse al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243;
 - b) studenti di nazionalità ucraina iscritti, ovvero aderenti al programma Erasmus+, presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
 - c) dottorandi, ricercatori, professori di nazionalità ucraina, che partecipano, a qualsiasi titolo, alle attività delle predette università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica o degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca;
 - d) i soggetti di cui all'articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e cioè richiedenti asilo e persone in fuga dalle crisi politiche e militari in atto in Afghanistan e in Ucraina che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
 - e) soggetti ai quali, in conseguenza della crisi politica e militare in atto in Ucraina, sia stata concessa la protezione internazionale, anche temporanea, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).
2. Sono ritenute ammissibili al cofinanziamento le iniziative di cui all'articolo 1, comma 2 che siano state avviate a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16.
 3. Le iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, devono avere una durata minima di 3 (tre) mesi.

Articolo 5

Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere

1. La procedura per la presentazione delle domande è a sportello e l'esame delle stesse si conclude all'esaurimento della dotazione finanziaria complessiva di cui all'articolo 2, comma 1. Le domande di cofinanziamento possono essere presentate, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, a pena di esclusione, per il tramite dei servizi della piattaforma PROGETTI-MUR (<https://progetti-mur.cineca.it/mur/>), a partire dalle ore 10:00 (dieci) del 5 settembre 2022. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato comunque alle ore 18:00 (diciotto) del 15 settembre 2022.
2. Il contributo erogato ai fini del presente Avviso è stabilito entro un limite massimo di 70.000,00 € (settantamila/00) euro per ciascuna Istituzione richiedente.
3. La domanda deve essere firmata digitalmente da parte del legale rappresentante dell'Istituzione richiedente, o da un soggetto da lui delegato, completa di tutti i documenti richiesti dal presente Avviso. Tali documenti dovranno essere conformi, nei contenuti e nelle modalità di invio, alle indicazioni previste dal presente Avviso.



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

4. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo Unico in materia di documentazione amministrativa*", con assunzione delle responsabilità di cui agli articoli 75 e 76 del medesimo decreto e dovrà contenere il consenso al trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti del General Data Protection Regulation (GDPR), adottato il 27 aprile 2016, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 4 maggio 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".
5. Ogni domanda deve contenere i seguenti dati:
 - a) anagrafica e dati dell'Istituzione richiedente: denominazione, codice fiscale, PEC, tipologia soggetto, sede legale, conto corrente bancario;
 - b) anagrafica dei beneficiari rientranti nelle categorie di cui all'articolo 4, comma 1: nome, cognome, codice fiscale, copia documento;
 - c) durata delle borse di studio e dei contratti da documentare con copia dello stesso;
 - d) costi sostenuti e importo richiesto.
6. Nel caso dei beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), b) e c), è necessario trasmettere il certificato di iscrizione all'Istituzione richiedente.
7. Nel caso dei beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) ed e), è necessario trasmettere tutta la documentazione attestante il permesso di soggiorno per asilo o per protezione temporanea.
8. Le domande presentate con modalità e/o tempi diversi da quelli sopra descritti e/o che risultassero mancanti dei documenti di cui al comma 5 saranno considerate irricevibili.

Articolo 6

Istruttoria delle domande e approvazione della graduatoria

1. Per tutte le domande che perverranno entro i termini sopra indicati, è effettuata, di norma, entro 60 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle stesse, l'istruttoria formale-amministrativa. L'Amministrazione si riserva di terminare l'istruttoria delle domande all'esaurimento della dotazione finanziaria di cui all'articolo 2, comma 1.
2. L'istruttoria formale-amministrativa è volta alla verifica del rispetto della modalità di presentazione e della completezza della documentazione obbligatoria richiesta, della tempistica e della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal presente Avviso. Tale istruttoria, e l'ammissione al finanziamento, avvengono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e sono effettuate dagli uffici della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione.



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

Articolo 7

Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese

1. All'esito dell'istruttoria formale-amministrativa di cui all'articolo 6, la ripartizione delle risorse è disposta con uno o più decreti direttoriali, a valere sul pertinente capitolo di bilancio.
2. Il contributo è erogato ai soggetti beneficiari in un'unica soluzione, pari al 100% dell'importo agevolato, entro, di norma, 60 giorni dal decreto di concessione.
3. Al termine del periodo indicato quale durata massima ai fini del cofinanziamento, i soggetti beneficiari forniranno al Ministero la rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti e un'adeguata relazione illustrativa.

Articolo 8

Restituzione parziale del contributo erogato

1. Ogni interruzione anticipata delle iniziative incentivate deve essere comunicata al Ministero.
2. In caso di interruzione anticipata, il soggetto beneficiario dovrà restituire il contributo erogato per la quota che non sia stata destinata al cofinanziamento delle iniziative ammissibili di cui all'articolo 1, comma 2.

Articolo 9

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Francesca Romana Ciangola – Dirigente dell'Ufficio IV – Coordinamento e pianificazione delle attività di comunicazione – della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione.

Articolo 10

Tutela della privacy

1. Tutti i dati personali di cui il Ministero verrà in possesso in occasione del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) n. 679/2016.

Articolo 11

Meccanismi sanzionatori

1. Il contributo erogato è soggetto a revoca qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e gli obblighi contenuti nell'Avviso.



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

2. Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445, di cui si applicano le relative sanzioni in caso di dichiarazioni false e mendaci.
3. Nei casi di revoca, il Ministero provvede ai recuperi delle somme dovute, anche operando compensazioni a valere su altri trasferimenti/contributi del Ministero (FOE, FFO o progettuali) riconosciuti all'Istituzione richiedente. Medesima modalità viene adottata nel caso di non sana gestione dei fondi riconosciuti.

Articolo 12 Disposizioni finali

1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

Il Direttore Generale
Gianluigi Consoli

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse